Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011¹ sulla contabilità delle imprese concessionarie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

- ¹ La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 o 31 capoverso 2 LTV o dell'articolo 51*b* della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr).
- ² Gli articoli 3 capoversi 1–3 e 4 capoverso 1 si applicano a tutte le imprese titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 6 LTV o dell'articolo 5 Lferr.

Art. 2 lett. b n. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- b. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un'impresa; un singolo settore riunisce in particolare:
 - 1. le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l'impresa riceve indennità dalla Confederazione,

Art. 3 cpv. 4

⁴ Alle imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione si applicano inoltre gli articoli 663*b*^{bis}–663*c* del Codice delle obbligazioni³, concernenti la relazione sulla gestione delle società anonime.

Art. 4 cpv. 3 e 4

- ³ Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale di tutte le indennità per il traffico regionale viaggiatori e per il settore dell'infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi l'anno, devono farli verificare mediante revisione ordinaria.
- ⁴Le imprese che ricevono sussidi annui superiori a un milione di franchi devono garantire annualmente una verifica speciale commissionata da esse stesse. L'UFT disciplina i dettagli di questa verifica.

Art. 6 Verifica del conto annuale sotto il profilo dell'impiego dei sussidi

- ¹ Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione e dai Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni il conto annuale approvato dall'assemblea generale e la necessaria documentazione per la verifica dell'impiego conforme dei sussidi entro 30 giorni dall'assemblea generale.
- ² Nel contempo devono presentare all'UFT la dichiarazione di aver rispettato i principi per l'impiego dei sussidi conformemente alle sue direttive.
- ³ È necessaria la seguente documentazione:
 - a. i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria;
 - b. gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle prestazioni;
 - c. le decisioni dell'assemblea federale in merito all'impiego del risultato d'esercizio;
 - d. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall'allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
 - le indennità ricevute nell'anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell'articolo 28 LTV o dell'articolo 51b Lferr⁴,
 - gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l'impiego dei sussidi,

RS 742.221

² RS **742.101**

RS **220**

⁴ RS **742.101**

Avamprogetto

- 3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,
- 4. la natura, la formazione, l'impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
- e. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti distinto tra il settore dell'infrastruttura e gli altri settori;
- f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità;
- g. il verbale dell'assemblea generale.
- ⁴ I committenti possono esigere ulteriori documenti nell'ambito delle loro attività di verifica.

Art. 9 cpv. 2

² Non sono iscrivibili all'attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell'impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 10 cpv. 1 e 2

- ¹ Gli investimenti in nuovi impianti e i rinnovi totali e parziali devono essere iscritti all'attivo ai costi d'acquisto. Gli impianti prodotti dall'impresa stessa vanno iscritti all'attivo ai costi di produzione.
- ² Abrogato

Art. 11 cpv. 1 e 2bis

¹ Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell'allegato. La durata di ammortamento inizia con l'avvio dell'esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.

2bis Gli impianti dell'infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.

Art. 14 cpv. 2

² All'interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.

Art. 18 cpv. 2 lett. a

- ² Nel settore dell'infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:
 - a. indennità ai sensi dell'articolo 51b Lferr⁵;

Art. 19 cpv. 2, primo periodo

² Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell'impiego degli utili, ai sensi dell'articolo 36 capoversi 2 e 4 LTV o dell'articolo 67 Lferr⁶, devono essere documentate almeno per ogni settore. ...

Art. 23a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

- ¹ L'articolo 4 capoversi 3 e 4 nella versione della presente modifica si applica per la prima volta all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente.
- ² La dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi di cui all'articolo 6 capoverso 2 nella versione della presente modifica deve essere presentata per la prima volta in relazione all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2019 o successivamente.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Ш

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.

.. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

- RS 742.101
- RS 742.101

Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale viaggiatori

Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.

1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti		Infra- strut- tura	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
			Margine tassi in per cento		Durata in anni		
			min.	max.	max.	min.	
0.1	Edifici e terreni						
0.1.1	Spese per terreni		0,0	0,0	_	_	
0.1.2	Indennizzi iscritti all'attivo in relazione						
	a terreni		1,5	2,0	67	50	
0.1.3	(Altri) edifici e terreni (*)	X					
0.1.4	Edifici necessari all'esercizio	X	1,25	5,0	80	20	
0.1.5	Edifici non necessari all'esercizio	X	1,25	5,0	80	20	
1.1	Manufatti						
1.1.1	Ponti (*)	X	1,25	3,0	80	33	
1.1.2	Gallerie (*)	X	1,0	2,0	100	50	
1.1.3	Altri manufatti (*)	X	1,25	3,0	80	33	
1.2	Sede ferroviaria / via di corsa						
1.2.1	Binari (*)	X	3,0	4,0	33	25	
1.2.2	Scambi (*)	X	4,0	20,0	25	5	
1.2.3	Altri impianti della sede ferroviaria (*)	X	1,25	4,0	80	25	
1.2.4	Sostegni intermedi, fondazioni, funi,						
	rulliere di sostegno e di ritenuta nonché sospensioni di funicolari e funivie		2,0	20,0	50	5	
1.3	•		2,0	20,0	30	3	
1.3	Impianti per l'alimentazione con corrente di trazione e argani						
1.3.1	Linee di contatto (*)	Х	3,0	4,0	33	25	
1.3.2	Sottocentrali, raddrizzatori e trasformatori		2,0	4,0	50	25	
1.3.3	Altri impianti per l'alimentazione con	X					
	corrente di trazione (*)		3,0	10,0	33	10	
1.3.4	Argani e freni per le funicolari e le						
	funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2)		3,0	8,0	33	13	
1.4	Impianti di sicurezza		3,0	0,0	33	13	
1.4.1	Apparati centrali e impianti per il	х					
1.4.1	controllo della marcia dei treni (*)	Λ	4,0	5,0	25	20	
1.4.2	Altri impianti di sicurezza (*)	х	1,0	5,0	23	20	
1.4.3	Dispositivi tecnici di comando delle	••					
	funicolari e delle funivie (se non conte-						
	nuti negli impianti di cui al n. 1.3.4)		4,0	20,0	25	5	
1.5	Impianti a bassa tensione e						
1.5.1	di telecomunicazione						
1.5.1 1.5.2	Consumatori a bassa tensione (*)	X					
1.3.2	Altri impianti a bassa tensione e di tele- comunicazione (*)	X	4,0	20,0	25	5	
1.6	Impianti destinati al pubblico			,			
1.6.1	Marciapiedi e accessi	х					
1.6.2	Altri impianti destinati al pubblico (*)	X	1,5	5,0	67	20	
1.6.3	Impianti di approdo per i battelli (*)		5,0	10,0	20	10	
1.7	Veicoli e battelli		ŕ	,			
1.7.1	Veicoli su rotaie dell'infrastruttura (*)	x					
1.7.2 1.7.3	Altri veicoli dell'infrastruttura (*) Veicoli stradali da lavoro e di servizio	X	10,0	20,0	10	5	
1./.3	v electi stradali da lavoro e di servizio		10,0	۷٠,0	10	5	

Impianti		Infra- strut- tura	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
			Margine tassi in per cento		Durata in anni		
			min.	max.	max.	min.	
1.7.4	Rimorchi per il trasporto di persone e						
	cose		7,0	10,0	14	10	
1.7.5	Battelli		2,5	5,0	40	20	
1.8	Impianti d'esercizio e varia						
1.8.1	Altri impianti d'esercizio e varia (*)	X	3,0	25,0	33	4	
1.8.2	Cisterne, impianti di lavaggio		5,0	10,0	20	10	
1.8.3	Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all'aperto		3,0	20,0	33	5	
1.8.4	Dispositivi per la vendita, parchimetri, dispositivi per il controllo d'accesso e per il conteggio delle frequenze	•	10,0	20,0	10	5	
1.8.5	Beni mobili, hardware e software, inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli		3,0	25,0	33	4	

2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti			Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
		Margine tassi in per cento		Durata in anni			
		min. in %	max. in %	max.	min.		
2.1 Veicoli su rotaie e cabine di funivie (*)							
2.1.1 Veicoli motore su rotaie elettrici		2,5	5,0	40	20		
2.1.2 Veicoli motore su rotaie e treni a carburante		4,0	7,0	25	14		
2.1.3 Vagoni di ferrovie e funicolari		2,5	5,0	40	20		
2.1.4 Cabine di funivie		4,0	10,0	25	10		
	Sottoimpianti degli impianti 2.1.1–2.1.4:						
	Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza	5,0	10,0	20	10		
	Installazioni per la clientela	5,0	10,0	20	10		
	Sistemi d'informazione alla clientela/ apparecchi di climatizza- zione adeguati	8,0	20,0	13	5		
	Componenti (in particolar di carrelli e cerniere)		20,0	10	5		
	Motori per la trazione a carburante	4,0	12,0	25	8		
2.2 Bus (*)							
2.2.1 Autobus, esclusi i minibus		7.0	10,0	14	10		
2.2.2 Minibus		7,0 12,0	15,0	8	7		
2.2.3 Filobus		5,0	10,0	20	10		
	Sottoimpianti degli impianti 2.2.1–2.2.3:						
	Installazioni per la clientela	5,0	10,0	20	10		
	Sistemi d'informazione alla clientela	8,0	20,0	13	5		